



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 20-12-2017

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI IN VARIANTE URBANISTICA, IN DEROGA O CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	De Vinco Giuliana	A
Moschella Vincenzo	A	Del Mauro Massimiliano	P
Palladino Nunzia	A	Antonacci Salvatore	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Troisi Antonio	P	Mazzariello Francesco	P
Musto Mirko	P	Landi Domenico	P
Pesca Costantino	P	Picariello Maria	P
Gambale Antonella	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: Anche il Regolamento adesso in discussione non entra nel merito delle scelte o delle valutazioni urbanistiche, ma riguarda esclusivamente le modalità di determinazione della quota, quale parte aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione, nei casi di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, introdotti dalla legge n. 164 del 2014, a modifica ed integrazione del D.P.R. 380/2001. La legge introduce questo ulteriore parametro per la definizione delle tabelle parametriche di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativamente al quale il Regolamento disciplina le modalità di valutazione del maggior valore generato dall'intervento urbanistico. Tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione Comunale è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata, ed erogata da questa ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche, e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale e/o opere pubbliche.

La legge ha introdotto il criterio secondo il quale queste modifiche edilizie che vanno oltre le previsioni, diciamo standard di pianificazione urbanistica, determinano un aumento di valore delle aree o degli immobili sui quali si interviene e questo maggior valore deve essere sostanzialmente suddiviso con il Comune da parte del privato precedente. Queste tabelle dovevano essere redatte dalla Regione, ed in caso di mancato intervento regionale è il Comune che deve comunque provvedere.

Relativamente al contenuto regolamentare devo evidenziare che la legge prevede la ripartizione del valore in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata, noi abbiamo inteso proporre il 50% come valore di divisione tra quello da corrispondere al Comune e quello che rimane sostanzialmente a favore del privato al fine di incentivare il riutilizzo ed il recupero di immobili esistenti. Il Regolamento prevede le modalità di determinazione del valore con una formula matematica per rendere tale procedimento di calcolo abbastanza oggettivo; il valore di trasformazione viene in qualche modo proposto dal soggetto attuatore e poi ovviamente verificato e controllato dagli uffici che poi ne fanno l'applicazione completa. Anche per questo regolamento vi è una norma transitoria per la applicazione a tutte le pratiche in corso per le quali non è stato ancora rilasciato il provvedimento definitivo, ovvero per le pratiche per le quali la presente disciplina è stata applicata in via transitoria.

Propongo che avendo già approvato lo schema in Giunta, si proceda all'approvazione dell'intero Regolamento anziché la lettura ed approvazione articolo per articolo.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Concordo sulla approvazione dell'intero regolamento con una unica votazione. Anticipiamo il voto favorevole perché trattasi della applicazione di una disciplina nazionale fortemente voluta dal governo Renzi che appare condivisibile perché tendente a favorire gli investimenti.

Per tale ragione sembra anche corretto un contributo straordinario a chi beneficia di queste norme, con una previsione del 50% che è da un lato assolutamente in linea con quella della maggior parte dei Comuni, e dall'altro rispettosa di chi realizza l'intervento edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

— la Legge n. 164/2014 (*di conversione del Decreto-Legge n. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia"*), con l'art. 17 comma 1 lettera g) ha introdotto, in aggiunta all'art. 16 comma 4 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), la lettera d-ter, contenente un ulteriore parametro per la definizione delle tabelle parametriche di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, denominato "*contributo straordinario*" e relativo alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;

— in particolare, l'art. 16, comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., recita testualmente: "*alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche*";

Preso Atto che la medesima legge ha ampliato il campo di applicazione del "*Permesso di Costruire in deroga*", introducendo all'art. 14 del D.P.R. 380/2011 (*Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici*) il comma 1-bis, che così recita: "*Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni*";

Constatato che in applicazione delle norme sopra citate, il "*contributo straordinario*" si configura:

— come onere ulteriore rispetto a quello c.d. ordinario di cui all'art. 16 D.P.R. 380/2001, rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto delle varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazioni d'uso;

— il "*maggior valore*" da calcolarsi e versare al Comune, concretizza una "*perequazione dei valori*", nell'obiettivo di conseguire un'equità tra le scelte urbanistiche effettuate, soprattutto nei casi in cui le stesse si palesino con carattere di variante e/o deroga alle esistenti, e comportino l'attribuzione di un maggior valore (plusvalore) fondiario tra la situazione ex ante ed ex post rispetto alla variante o deroga stessa;

— detto "*maggior valore*" deve essere suddiviso, in misura non inferiore al 50%, tra il Comune e la parte privata e, pertanto, deve essere trasferito dalla parte privata in favore del Comune sotto forma di contributo straordinario, e quindi monetizzato,

vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

Visto e considerato che, a mente del comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., il Comune provvede ad adeguare le tariffe per gli oneri di urbanizzazione con il suddetto ulteriore parametro (previsto dalla lettera d-ter del citato articolo-comma), in caso di legislazione regionale vigente, con l'individuazione dei criteri per la determinazione e la modalità di versamento del contributo straordinario; *in caso di mancato intervento regionale*, il comma 5 del suddetto articolo prevede che il Comune provveda provvisoriamente con deliberazione del consiglio comunale utilizzando i criteri indicati al su citato comma 4; (cfr: *4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014).* -5. *Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)*

Posto che la Regione Campania non ha ancora proceduto all'aggiornamento delle tabelle parametriche in questione, sulla base dei criteri di cui alla lettera d-ter del comma 4 dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che l'introduzione della lettera d) ter del comma 4 dell'art. 16 del DPR costituisce disposizione legislativa di rango primario e immediatamente esecutiva, alla quale i Comuni, anche in assenza di specifica disciplina regionale, si devono adeguare con proprie norme di carattere regolamentare orientate alla definizione della modalità di determinazione dell'importo e di quelle relative alla riscossione;

Visto il regolamento proposto dal Responsabile del Settore IV – Servizio I, approvato come schema con delibera di G.C. n. 155 dell'8/11/2017 e sottoposto alla preventiva valutazione della Conferenza dei capogruppo;

Dato atto che con l'adozione dell'allegato regolamento recante i criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 16 comma 4 d-ter) DPR 380/2001", si intende adempiere a quanto previsto nelle sopra richiamate norme;

Considerato che il predetto regolamento:

- individua le modalità di determinazione del contributo straordinario (calcolato nella misura del 50% dell'incremento di valore immobiliare conseguente alla trasformazione edilizia consentita) di cui all'art. 16, comma 4, *lettera d-ter del D.P.R. 380/2001*";
- determina le modalità di corresponsione della predetta "quota di plusvalore" che deve essere erogata dalla parte privata sotto forma di contributo straordinario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento;
- in esito alla approvazione dello stesso si rende necessaria l'istituzione di una specifica risorsa di entrata ad hoc a titolo "oneri straordinari ex art. 16 comma 4- d-ter) d.p.r. 380/2001", collegata a capitolo di spesa, di pari importo, entrata, destinata e vincolata alle finalità di cui al citato art. 16 comma 4 lett. d-ter) D.P.R. 380/2001;

Ritenuto opportuno provvedere in merito approvando il regolamento allegato al presente atto;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

— la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

— il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;

— il decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

— lo Statuto comunale;

CON Voti Favorevoli 14

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. **DI APPROVARE** il “*Regolamento Comunale per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.*” che si compone di n. 5 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che compete al Responsabile del IV Settore – Servizio I SUE – Urbanistica o suo delegato, assumere i provvedimenti per l'applicazione;

4. **DI STABILIRE CHE:**

4.1. il contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) D.P.R. n. 380/2001 dovrà essere erogato dalla parte privata sotto forma di contributo straordinario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento;

4.2. nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, la percentuale da applicare per il calcolo del contributo straordinario, di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) D.P.R. n. 380/2001, è del 50%;

4.3. per gli interventi non soggetti, ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.P.R. n. 380/2001, al pagamento del contributo di costruzione e quelli di cui alla L.R. Campania n. 19/2009 e ss.mm.ii. ad eccezione di quelli previsti dall'art. 7/bis, non verrà richiesto alcun contributo straordinario;

4.4. I relativi introiti siano destinati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi di pubblica utilità da realizzare nel contesto in cui ricadono gli interventi soggetti a contribuzione straordinaria ex art. 16 comma 4 d-ter) D.P.R. n. 380/2001;

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del IV Settore – Servizio I SUE – Urbanistica per i conseguenti adempimenti;

6. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134-4 comma TUEL.

RIENTRA IL CONSIGLIERE PALLADINO – PRESENTI 15

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-02-2018

Dal Municipio, li 12-02-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 12-02-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 12-02-2018

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

- Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
- Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it

**CITTÀ DI
ATRIPALDA**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI
IN VARIANTE URBANISTICA, IN
DEROGA O CON CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ in data _____.

Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Definizione	3
Art. 3	Modalità di calcolo.....	3
Art. 4	Versamento del Contributo.....	4
Art. 5	Norme transitoria.....	5

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del procedimento per la determinazione ed il versamento del contributo straordinario, introdotto dall'art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 380/2001, come modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Ai fini del calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, è individuato il parametro relativo alla valutazione del "maggior valore" generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
3. Sono ricondotti alla fattispecie di cui al precedente comma 2 tutti i casi di deroga o variante previsti dalle normative vigenti, ivi compresi quelli relativi alle procedure di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Art. 2 DEFINIZIONE

1. Il maggior valore generato dagli interventi di cui all'Art. 1, quantificato dall'Amministrazione Comunale, secondo il procedimento di seguito disciplinato è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata.
2. Il richiedente il permesso a costruire trasferisce tale quota del maggior valore al Comune sotto forma di "Contributo Straordinario", che attesta l'interesse pubblico, monetizzato in un trasferimento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da localizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili, da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

Art. 3 MODALITÀ DI CALCOLO

1. Per il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione si applica il metodo analitico.
2. Il valore da assoggettare al contributo straordinario di urbanizzazione, dovuto dal concessionario è valutato nella misura del 50% dell'incremento di valore conseguente all'intervento edilizio (MV).
3. Tale incremento (MV) è costituito dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio dopo la trasformazione ed il valore di mercato iniziale, al netto dei costi da sostenere per la trasformazione medesima.
4. Il Maggior Valore (MV) è uguale alla differenza tra il Valore di Mercato Post-Variante (VMP) ed il Valore di Mercato Ante Variante (VMA) al netto del Valore di Trasformazione (VT) ($MV = Vmp - Vma - Vt$).
5. Il valore di mercato dell'immobile è stimato applicando alla superficie commerciale di vendita, i valori unitari di mercato pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI).
6. A tal fine si assumono i valori medi tra i valori di riferimento minimi e massimi pubblicati riferiti al semestre disponibile alla data del rilascio del titolo edilizio, alla corrispondente fascia/zona geografica e alla tipologia/destinazione d'uso prevalente.
7. Qualora il valore iniziale sia da riferire ad un terreno privo di fabbricati, il predetto valore sarà calcolato applicando alla superficie fondiaria il valore di mercato corrispondente al momento dell'acquisto e comunque prima della valorizzazione.
8. In alternativa, tale valore potrà essere desunto tramite un atto notarile di acquisto eventualmente aggiornato, fornito dal soggetto attuatore.
9. Il valore di trasformazione (Vt) è determinato dal costo di costruzione e dalle spese globali necessarie per la realizzazione dell'opera, stimato a carico del soggetto attuatore tramite perizia giurata a firma di professionista abilitato all'esercizio della libera professione.
10. Tra le spese globali necessarie per la realizzazione dell'opera rientrano:
 - a) costo della demolizione delle preesistenze opportunamente documentato ed il costo di costruzione desunto da un apposito computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente;

- b) costo di idoneizzazione area e allacciamenti, computato nel 3,5% del costo tecnico di costruzione del fabbricato, e compensa tutte le opere di bonifica, cantierizzazione e allacciamenti, e le relative indagini archeologiche, geologiche etc.;
- c) costo relativo ai contributi di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, che include gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo sul costo di costruzione calcolati in base ai valori stabiliti dall'apposita deliberazione consiliare sulle tariffe vigenti al momento del calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione;
- d) costo delle prestazioni professionali-spese tecniche e complementari- imprevisti, che include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (studio urbanistico, progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, prestazioni, prestazioni relative alla sicurezza, direzione dei lavori, collaudi, prestazioni catastali ecc.); viene stimato in misura percentuale sul costo delle opere da realizzare inteso come somma del costo tecnico di costruzione del fabbricato, del costo di idoneizzazione dell'area e degli allacciamenti e del costo delle indagini archeologiche. Da simulazioni condotte sulla base delle previgenti tariffe professionali (D.M. 4.04.2011) e sulla base del vigente Decreto Ministero della Giustizia 20.07.2012 n. 140 con applicazione dei correnti ribassi di mercato, detta percentuale viene determinata nel 10% del costo tecnico di costruzione del fabbricato e del costo di idoneizzazione aree e allacciamenti, e al 16% in caso di interventi di restauro per immobili vincolati;
- e) costi sostenuti per l'acquisto del suolo desunto tramite atto notarile e/o comunque del valore del suolo prima della valorizzazione.

Art. 4 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo straordinario, corrispondente al maggior valore quantificato secondo quanto stabilito dal precedente Art. 3, deve essere corrisposto contestualmente al rilascio del Titolo Edilizio Abilitativo Permesso di Costruire in unica soluzione.
2. Il pagamento del contributo straordinario ove sia determinato in misura non superiore a € 2000,00 (euro duemila), deve avvenire al momento del rilascio del titolo abilitativo.
3. Qualora l'importo del contributo straordinario superi il valore di € 2000,00 l'interessato può chiedere che lo stesso venga rateizzato in tre rate: la prima rata al momento del rilascio del titolo abilitativo; la seconda entro il termine di diciotto mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo; la terza entro il termine di trentasei mesi dalla data del rilascio del titolo abilitativo ovvero entro il termine di ultimazione dei lavori se antecedente;
4. La rateizzazione dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Nel prospetto di rateizzazione concesso devono essere indicate le date di scadenza delle singole rate e l'importo di ciascuna di essa.
5. La rateizzazione del pagamento del contributo deve essere garantita da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio delle preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e l'eccezione di cui all'art. 1952 del C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
7. In particolare la polizza fideiussoria deve riportare la seguente dicitura: *“La presente polizza fideiussoria in nessun caso perde efficacia e può essere svincolata solo dal Comune dietro restituzione dell'originale del documento con nota di svincolo, oppure con lettera del Comune con indicato il numero di polizza: La presente polizza garantisce sia l'importo dovuto ai sensi degli art.li 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 sia le sanzioni previste per ritardato pagamento previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001. Tutte le eventuali altre prescrizioni e/o condizioni in contrasto con la presente prescrizione particolare sono considerate nulle e prive di efficacia”*.
8. In caso di ritardato e/o omesso pagamento degli importi rateizzati si procede ai sensi dell'art. 42 e 43 del D.P.R. 380/2001;
9. Per la concessione della voltura del titolo abilitativo, occorre accertare la regolarità del pagamento rateizzato ed ottenere idonea garanzia fideiussoria da parte del novo intestatario

per le eventuali rate residue.

Art. 5 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le pratiche in corso per le quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento definitivo ovvero per le pratiche per le quali la presente disciplina è stata applicata in via transitoria.
2. La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli eventualmente in contrasto.
3. Per tutto quanto non espressamente qui richiamato si rimanda alle leggi applicabili in materia.

%%o%%o%%o%%